

TFR – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – MARZO 2021

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **103,3**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **1,526393%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art. 2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138
	Aprile	103,7	1,4	1,026393	0,500	1,526393	1,0152639	4,68320464

INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA – mese APRILE 2021

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Ultimo comunicato ISTAT: 17 maggio 2021 riferito al mese di aprile 2021

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
2013 %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
2014 %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016 %	99,7 + 0,3	99,5 - 0,2	99,6 - 0,3	99,6 - 0,4	99,7 - 0,4	99,9 - 0,3	100,0 - 0,1	100,2 - 0,1	100 + 0,1	100 - 0,1	100 + 0,1	100,3 + 0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1

%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5	102,5 +0,2	102,6 +0,1	102,5 -0,1	102,3 -0,4	102,4 -0,3	102,3 -0,4	102,5 -0,7	101,9 -0,6	102,0 -0,4	102,0 -0,3	102,3 -0,2
2021 %	102,9 +0,2	103,0 +0,5	103,3 +0,7	103,7 +1,2								

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

“A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.

Nella prima riga, in corrispondenza dell’anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dell’anno precedente.

ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento APRILE 2021 – data di pubblicazione: 17 MAGGIO 2021

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	103,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 1,1

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

ASSICURAZIONE AUTO – CERTIFICATO da TENER in AUTO estratto da articolo di V. Zeppilli – Studio Cataldi

Non è più obbligatorio esporre il tagliando dell’assicurazione dell’auto sul parabrezza. Va tenuto in auto il certificato di assicurazione RCA perché se richiesto va esibito.

Sono riportati i dati che identificano la Compagnia assicurativa, le generalità dell’assicurato, il numero della polizza, il periodo di validità della polizza e la targa e la tipologia del veicolo assicurato.

Non è indispensabile il documento originale, è possibile anche esibire una copia. Spesso è disponibile anche digitalmente.

Se non disponibile e le Forze dell’ordine non sono in grado di verificare la copertura assicurativa, andrà esibita la documentazione attestante la copertura assicurativa entro un determinato termine presso gli uffici della Polizia. Se il proprietario del veicolo non si presenta o non è in grado di esibire la documentazione richiesta, viene amministrativamente sanzionato.

Altri documenti da tenere a disposizione guidando l’auto: la patente di guida e il libretto di circolazione.

ENPAM MUTUI PRIMA CASA – BANDO 2021 da Il Giornale della Previdenza n. 18 del 13.05.2021 a cura della Redazione

L’Enpam ha dato il via libera al nuovo bando dell’anno 2021 per la concessione di mutui ipotecari ai

propri iscritti. La Fondazione intende in questo modo sostenere i giovani medici e odontoiatri interessati all'acquisto o alla ristrutturazione di una prima casa oppure di un'unità immobiliare da adibire a studio professionale. Il mutuo può essere chiesto anche dagli iscritti riuniti in associazione o in società di professionisti, purché tutti i componenti abbiano i requisiti previsto dal bando.

LA GARANZIA DI ESSERE MEDICO L'ammissione alla richiesta di mutuo è riservata agli iscritti e ai medici in formazione (specializzandi e corsisti di Medicina generale) con un'età non superiore ai 40 anni. L'obiettivo principale dell'Enpam infatti è quello di favorire tutti quei soggetti che, al momento, non verrebbero considerati idonei alla concessione di un mutuo da parte del sistema bancario. "In questo senso – ha commentato con soddisfazione il presidente dell'Enpam, Alberto Oliveti – prosegue il nostro impegno nel dare sostegno ai giovani professionisti per avviare un percorso personale o professionale in tempi rapidi e con garanzie minime".

QUANTO SI POTRÀ CHIEDERE Agli iscritti la cui richiesta di mutuo sarà accettata si applicherà un tasso di interesse pari a 1,7 per cento annuo, comprensivo di tutte le spese. Sarà possibile chiedere fino a 300mila euro, cifra che potrà servire a finanziare l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile fino all'80 per cento del valore. Per la ristrutturazione il limite massimo è fissato invece in 150mila euro. Da notare che l'immobile deve trovarsi nel Comune dove si risiede o si svolge l'attività lavorativa principale e non deve appartenere alle categorie residenziali di lusso.

REQUISITI Potranno presentare domanda di mutuo tutti i medici e gli odontoiatri che non hanno già finanziamenti o mutui pagati dalla Fondazione, che sono in regola con i versamenti, e non presentano una rateizzazione da regime sanzionatorio in corso. Inoltre, è richiesto almeno un anno d'iscrizione e di contribuzione effettiva. Tra le altre condizioni da rispettare, non si dovrà aver ottenuto l'assegnazione o la locazione con patto di futura vendita e riscatto di un altro alloggio e non si dovrà essere proprietari di un altro immobile nel Comune dove si risiede o dove si svolge l'attività lavorativa principale.

PRESTITI E MUTUI IN CONVENZIONE L'Enpam ha stipulato convenzioni con vari istituti di credito per prestiti e mutui agevolati riservati ai propri iscritti. Sono previsti anche finanziamenti a breve termine (anticipo transato pos e anticipo credito). È necessario essere iscritti all'Ordine. Si possono chiedere prestiti per esigenze personali o esigenze professionali...

<https://www.enpam.it/comefareper/accedere-al-credito-agevolato/prestiti-e-mutui-in-convenzione/>.

RISCATTO AGEVOLATO LAUREA

D.L.n.4/2019 – articolo 20 Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è **detraibile (ATTENZIONE: NON DEDUCIBILE) dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una**

ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. La facolta' di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, e' consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta'. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

Col messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021 l'Inps fornisce importanti precisazioni sulle modalita' di riscatto del riscatto agevolato.

In particolare, l'accesso alla facolta' di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalita' cosiddette "agevolate" (comma 5-quater dell'articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997) e' attivabile al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi, al contrario della domanda di riscatto c.d. pace contributiva che e' limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021 (il termine ultimo per l'esercizio della facolta' di riscatto e' il 31 dicembre 2021).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1921 del 13.05.2021 (documento 116)

PNRR e LA VOCE DEI SINDACATI MEDICI

«Non saremo complici di una riorganizzazione burocratica del Servizio Sanitario Nazionale che alla fine dovra' essere pagata con la salute dei cittadini. Non possiamo accettare che sulla Sanita' si commettano gli errori del passato e di certo non saremo complici di una riorganizzazione burocratica del Servizio Sanitario Nazionale che alla fine dovra' essere pagata, ancora una volta, con la salute dei cittadini». E' una voce unanime quella che si leva dall'intersindacale che mette assieme le diverse anime della sanita' italiana: la Federazione CIMO-FESMED, ANPO, ASCOTI, FIALS Medici (per la dirigenza medica) e Cisl Medici, Fimmg, Fimp, Fismu, Snam e Sumai Assoprof (per la parte dei medici convenzionati). Di qui la richiesta al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, affinche' la FNOMCeO convochi prima possibile tutti i rappresentanti dei sindacati medici per affrontare insieme il modo in cui la professione medica possa essere rappresentata nel progetto di cambiamento dell'SSN previsto dal PNRR.

Si dia voce a chi vive e ha vissuto nella Sanita'; chi meglio di loro conosce i difetti e le carenze avvenute e che avvengono nella Sanita'?... ma primo passo togliere l'ingerenza della politica...e la visione tutta in chiave "soldi"...

ASSENZA PER VACCINAZIONE PERSONALE DOCENTE

Decreto legge n.42/2021 - articolo 31 comma 5

5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e'giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

CAMERA - APPROVATA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL CD. DECRETO "SOSTEGNI" da DplMo - Fonte: Camera

Nella seduta di mercoledì 19 maggio 2021, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Per quanto riguarda la materia degli **Ammortizzatori sociali Covid**, questo il nuovo articolo 8 con le modifiche (in grassetto) apportate dalla legge di conversione.

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.

2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro e' tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, e' effettuata con il flusso telematico denominato «Uniemens- Cig».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio

1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.

DANNO BIOLOGICO – RIVALUTAZIONE DELLO 0,5% dal 1° LUGLIO

Rivalutazione dello 0,5% degli indennizzi per il danno biologico a partire dal rateo di rendita del mese di luglio. L'Inail riconoscerà l'aumento con decorrenza 1° luglio 2020.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.14 del 18.05.2021 (documento 118) - Allegato alla circolare n.14 del 18.05.2021 (documento 119)

ARAN SEGNALAZIONI - ORIENTAMENTI APPLICATIVI

CSAN77a

I precedenti periodi lavorativi a tempo determinato, dopo la stabilizzazione, concorrono ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 1, del CCNL del 10/4/2008 (Criteri per la progressione economica orizzontale) "... di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi"?

Con riferimento ai dipendenti assunti a seguito delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs n. 75/2017 in materia di stabilizzazione presso le amministrazioni del personale precario, già titolare di contratti a termine presso le stesse, si ritiene che i periodi lavorativi resi da lavoratori nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, nello stesso profilo e categoria, instaurato con il medesimo ente, dopo tale stabilizzazione concorrono ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 1, del CCNL del 10/4/2008 (Criteri per la progressione economica orizzontale) "... di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi".

Infatti, nel nuovo CCNL 2016-2018 del personale del comparto della Sanità, l'art. 58, comma 7, (Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato), con formula ampia e generale, dispone che *"In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali."*

GOVERNO - COVID/19: APPROVATO IL DECRETO "SOSTEGNI-BIS" da DplMo - fonte: Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 20 del 20 maggio 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce **misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

1. sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.

1) Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l'obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura si articola su tre componenti:

- la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto "sostegni", con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di

almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;

- una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all'economia e l'abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure:

- credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di euro;
- esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;
- il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;
- viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l'internazionalizzazione delle imprese;
- viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale.
- viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
- viene istituito un 'Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse' con una dotazione di 100 milioni di euro;
- viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione;
- viene rinviata a gennaio 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta 'plastic tax'.

2) Accesso al credito e liquidità delle imprese

L'obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l'estensione di misure in vigore e l'attuazione di nuovi interventi. In particolare:

- viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
- nell'ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
- al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021;
- è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni 'ex super ammortamento';
- viene introdotta un'agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
- con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d'imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

3) Tutela della salute

Il decreto stanziava 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie e per l'erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

4) Lavoro e politiche sociali

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede:

- quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
- una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto "sostegni";
- il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi;
- l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
- l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

5) Sostegno agli enti territoriali

Sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell'imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

6) Giovani, scuola e ricerca

Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa (esenzione dell'imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all'80 per cento. Sono previste risorse per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell'anno scolastico 2021-22, per l'adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

7) Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi

Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato "fondo ricerca per l'Italia", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC). Inoltre, si prevede un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell'aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

8) Misure di carattere settoriale

Ulteriori risorse sono state stanziare per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l'agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i

lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.

9) Trasporto aereo di linea

Si incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria. Inoltre, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale, è concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.